

proposta n°  
2011/2209

# CONSIGLIO

COMUNE DI SENIGALLIA  PROVINCIA DI ANCONA	AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE  Ufficio PATRIMONIO
---	--

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI BENI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE. ART. 58 D.L. N. 112/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 133/08. ANNO 2012

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO FIRMA Geom. Maurizio Marcantognini data, 22/11/2011	L'ASSESSORE PREPOSTO Paci Francesca Michela
---	--

Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:  
in data

- Finanze Bilancio.....
- Segreteria A.I. ....
- Esaminata dalla Giunta..... 29. 11. 2011
- Al Presidente del Consiglio Comunale..... 30. 11. 2011
- Alla Segreteria della VI<sup>a</sup> C.C.P. .... 01/12/2011
- Pronta per O.d.G. ....
- .....

Premesso che:

il D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, all'art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) dispone che:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410

atto che:

Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2009.n. 340 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 58, esclusa la proposizione iniziale *"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione specifica"*

considerato che:

L'esecuzione a quanto disposto dalla suddetta norma, risulta dunque necessario procedere alla individuazione del redigendo elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, finalizzato al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare preordinatamente alla successiva redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione;

Il seguito di apposita ricognizione effettuata dai competenti Uffici dello stato attuale del patrimonio comunale e della destinazione di fatto rispettivamente ricoperta da ciascun immobile, è stato redatto l'apposito elenco, allegato ( lettera A) al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Il presente atto dei seguenti pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali:

Il Dirigente Responsabile Area Organizzazione e Risorse Finanziarie

### DELIBERA

**APPROVARE** l'allegato elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, finalizzato al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, come previsto dal D.L. 5/06/2008 n. 112 art. 58 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DEMANDARE** ai competenti Dirigenti l'adozione, con proprie determinazioni, di tutti i provvedimenti conseguenti, opportuni e necessari alla esecuzione della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza;

**DARE ATTO** che il presente elenco costituirà il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" allegato al Bilancio di previsione 2012, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, contestualmente al Bilancio di previsione stesso.